

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 589)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1979 (V. Stampato n. 724)

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 dicembre 1979*

**Modifica dell'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116,
concernente modifiche agli ordinamenti del personale di
Pubblica sicurezza**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 10 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, concernente modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica sicurezza, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sot-

tufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili:

nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

a) tre ottavi dei posti di coadiutore ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

b) un ottavo dei posti di coadiutore ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilità proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

c) un terzo dei posti di coadiutore dattilografo o coadiutore stenodattilografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo dei coadiutori meccanografi della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

d) un terzo dei posti di coadiutore meccanografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno:

e) tre quarti dei posti di commesso agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età;

f) un quarto dei posti di commesso agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di età.

Ai fini della riserva dei posti di cui alla lettera e) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla commissione di avanzamento, acquistano

titolo a conseguire la nomina a commesso; l'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande e, a parità di tale data, dalla anzianità di servizio.

Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere *b)* e *f)* gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina a coadiutore o commesso può essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti idonei a giudizio della commissione di avanzamento, previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procederà mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Alla copertura dei posti di commesso di cui alle lettere *e)* ed *f)* che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma, si procederà utilizzando le graduatorie degli idonei dei concorsi pubblici in atto o espletati da non più di due anni dalla data in cui i posti rispettivamente indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* sono stati messi a disposizione dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».